

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La Corte dei conti**

**Sezione di controllo per la Regione siciliana**

nell'adunanza del 26 febbraio 2019, composta dai Magistrati:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Luciana Savagnone | - Presidente            |
| Adriana La Porta  | - Consigliere- relatore |
| Luciano Abbonato  | - Consigliere           |

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore in merito alle relazioni dell'organo di revisione del Comune di Vittoria sul rendiconto dell'esercizio 2015, sul rendiconto dell'esercizio 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 43/2019/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria depositata dall'Ente ( prot. n. 131 del 25/02/2019-prot. Cdc n. 1680 del 25/02/2019);

udito il relatore, consigliere Adriana La Porta.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuata sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Ciò si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive)

gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, in data 3 febbraio 2017 l'organo di revisione del Comune di Vittoria ha inoltrato la relazione sul rendiconto 2015, in data 14 febbraio 2017 quella sul bilancio di previsione 2016/2018 ed infine, in data 10 novembre 2017, quella sul rendiconto 2016.

Si precisa che con decreto del Presidente della Repubblica del 5/9/2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria, a seguito di decreto di scioglimento degli organi elettivi dell'Ente per infiltrazioni mafiose.

Esaminate le relazioni dell'organo di revisione del Comune di Vittoria sui rendiconti 2015 e 2016, nonché sul bilancio di previsione 2016-2018 il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia collegiale, evidenziando profili di criticità, come illustrati nella relazione di deferimento.

E' stata quindi fissata l'adunanza del 26 febbraio 2019.

Il comune ha depositato memoria (acquisita al prot. Cdc n. 1680 del 25/02/2019).

\*\*\*\*\*

Per ciascuno dei motivi di deferimento, che sono qui trascritti, vengono riportate le deduzioni dell'Ente e le valutazioni conclusive del Collegio. Occorre evidenziare che nella nota di riscontro a firma della Commissione straordinaria del comune, oltre a fornire chiarimenti circa i punti evidenziati nel deferimento, sono illustrati anche gli interventi salienti che hanno caratterizzato l'azione amministrativa attuata nel corso del 2018; di ciò il Collegio prende atto con la precisazione, tuttavia, che gli effetti di detti interventi saranno oggetto di valutazione nei prossimi cicli di controllo, avendo la presente deliberazione ad oggetto i risultati contabili degli anni 2015 e 2016, nonché i dati del preventivo 2016/2018.

1. Ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018. Nel questionario sul bilancio di previsione 2016/2018, l'organo di revisione indicava la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/11/2016.

Nella memoria depositata per l'adunanza l'Ente comunica che il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 14/4/2016, di cui allega copia.

La Sezione prende atto di quanto comunicato. Si raccomanda, comunque, al Collegio di revisione maggiore attenzione nella verifica dei dati che si comunicano e si evidenzia, altresì, che nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune, il link relativo al bilancio di previsione 2016/2018 non risulta fruibile.

2. In merito al **risultato di amministrazione** si rileva:

a) l'anomala coincidenza del risultato di amministrazione al 1°/1/2015, determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui con quello al 31/12/2014, pari ad euro 1.012.878,20;

b) l'anomala assenza di "quote vincolate" o "destinate a investimenti" del risultato di amministrazione al 1°/01/2015, che risulta, invece, interamente ed esclusivamente accantonato a titolo di FCDE;

Nella memoria la Commissione straordinaria comunica che *“non è stato previsto al 31.12.2014 e quindi allo 01.01.2015 avanzo destinato ad investimento o “quote vincolate” (quest'ultime introdotte dall'armonizzato). Non risulta, in relazione alle scelte contabili dell'Ente nessuna “anomala coincidenza” tra il risultato al 31.12.2014 e quello al 1° gennaio 2015.*

La sezione evidenzia che l'anomala coincidenza del risultato di amministrazione al 1°/1/2015, determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui con quello al 31/12/2014, pari ad euro 1.012.878,20 era stata oggetto di segnalazione al Comune, con nota prot. Cdc n. 12339 del 22/12/2016. Permane, pertanto, la criticità rilevata in assenza di precise argomentazioni di chiarimento.

c) il non consueto valore pari a zero della voce “avanzo disponibile” all' 1/1/2015, così come al 31/12/2015 e al 31/12/2016;

Nella memoria la Commissione straordinaria comunica che *“Tutto l'avanzo è stato utilizzato per accantonamenti - non si è mai reso disponibile l'avanzo di amministrazione in applicazione del principio di prudenza”.*

d) l'anomala assenza, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015, di quote “accantonate”, “vincolate” o “destinate a investimenti” diversamente da quanto risulti a pag. 11 del parere dell'organo di revisione ove il risultato di amministrazione, pari ad € 41.116.446,64, appare depurato di € 36.597.620,41 per “fondo anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e ss.mm.” e pertanto riportato in separato prospetto per € 4.518.826,23 del quale una quota accantonata per Fondo rischi contenzioso pari ad € 969.297,04 e per FCDE pari ad € 2.654.966,66 ed una quota vincolata per € 894.562,53) e conseguentemente un avanzo disponibile pari a zero;

e) l'anomala assenza, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016, di quote “accantonate”, “vincolate” o “destinate a investimenti” diversamente da quanto risulti a pag. 14 e 15 del parere dell'organo di revisione (quota accantonata per € 35.014.595,27, quota vincolata per € 2.804.303,13 e avanzo disponibile pari a zero);

Nella memoria si conferma che *“il prospetto dell'avanzo di amministrazione è meglio specificato nella nota parere dei revisori dei conti. La nota integrativa al rendiconto e la deliberazione di approvazione contengono uno schema generale”.*

f) l'anomala assenza di accantonamenti del risultato di amministrazione sia in sede di riaccertamento straordinario dei residui, sia in sede di rendiconto per gli esercizi 2015 e 2016, per il fondo contenzioso, in merito al quale si chiede anche di riferire sull'effettivo

ammontare complessivo del contenzioso e sull'avvenuta o meno ricognizione di quello passivo con contestuale valutazione della probabilità di soccombenza per ciascun giudizio pendente (al 31/12/2014 era stato comunicato dall'organo di revisione un ammontare di contenzioso in cui l'ente era convenuto/resistente per € 142.598,30, attore/ricorrente per € 677.768,32 e obbligato a pagamenti, in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, per € 27.025,10);

Nella memoria si comunica che *"la rilevazione del Contenzioso è stata definita dalla direzione Avvocatura competente. Si allega relazione ricevuto dalla Direzione Finanza. L'ammontare del fondo pur non essendo indicato nel prospetto dell'avanzo di amministrazione, è stato iscritto nella contabilità finanziaria dell'Ente"*.

La Sezione rappresenta, al riguardo, che già nella comunicazione di conclusione istruttoria (prot. Cdc n. 12339 del 22/12/2016) relativa all'esame del rendiconto 2014 si aveva avuto modo di evidenziare la mancata previsione di accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali in presenza di contenziosi in cui l'Ente è parte.

Con nota di riscontro del 25/2/2019 sono stati prodotti, in allegato, gli atti relativi allo scambio di corrispondenza, intercorso nel tempo, tra il Collegio di revisione e l'Avvocatura comunale, in ordine alla esatta individuazione del contenzioso ed alla sua quantificazione. Trattasi, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, di prospetti riepilogativi per anno di insorgenza del contenzioso, sicuramente utili ma non esaustivi al fine della conoscenza del contenzioso globale in essere.

Si invita l'Amministrazione, per il futuro, ad effettuare una precisa e compiuta ricognizione del contenzioso pendente, oggetto di periodico aggiornamento, al fine di disporre di dati certi e temporalmente definiti, anche per l'esatta quantificazione del fondo passività potenziali.

g) l'anomala assenza di accantonamenti per "indennità di fine mandato del sindaco" e per "perdite nelle società partecipate" in sede di riaccertamento straordinario dei residui ed in sede di rendiconto 2015 e 2016;

Nella memoria si precisa che *"l'indennità di fine mandato è stata finanziata con l'avanzo di amministrazione. Il dettaglio è inserito nella nota integrativa. L'indennità non impegnata è confluita nell'avanzo di amministrazione e applicata all'anno successivo. Si conferma che il prospetto non riporta il dato della contabilità di finanziaria che lo specifica"*.

Ed ancora che *"il Fondo perdite partecipate negli anni 2015-2016 non è stato mai attivato. L'Ente ha rettificato nel Rendiconto 2017 la gestione dei rapporti con le società partecipate e le aziende"*

*speciali in liquidazione, attivando prudenzialmente un fondo di euro 115.000 e di euro 460.000 bilancio 2018-2020. Anche nell'anno 2019 il bilancio di previsione potrà contenere interventi sul suddetto fondo documentati nella nota integrativa e nel parere dell'organo di revisione".*

h) l'apparente assenza di accantonamenti nel risultato di amministrazione, all' 1/1/2015, al 31/12/2015 ed al 31/12/2016, per "anticipazioni di liquidità" ex d.l. 35/2013 e ss. mm., in considerazione delle somme erogate all'ente negli esercizi 2013, 2014 e 2015 per un importo complessivo pari ad euro 37.619.619,86. Al riguardo si chiede di specificare le modalità utilizzate per la contabilizzazione delle predette somme;

Nella memoria la Commissione straordinaria precisa che l'avanzo di amministrazione contiene già l'anticipazione di tesoreria del DL 35/2013. Come è evidenziato dalla nota integrativa al rendiconto 2016 (allegata alla presente - prot. 141 del 13.02.2017) l'avanzo di € 37,8 milioni non è un avanzo libero. In dettaglio, euro 35,6 milioni riguardano l'anticipazione di liquidità, mentre la restante somma di € 2, 173 milioni rappresenta avanzo distribuito tra vincolato e accantonato come indicato in nota integrativa al rendiconto 2016 e nella costruzione del bilancio di previsione 2017-2019.

Si conferma che i dettagli delle somme vincolate e accantonate non sono riportate nel prospetto dell'avanzo di amministrazione ma sono riportati nei pareri dell'organo di Revisione 2015-2016 che riportano di dati del sistema di finanziaria dell'Ente.

i) il probabile disavanzo per l'esercizio 2016, pari a € 35.645.760,51, nel momento in cui viene considerato contestualmente l'accantonamento per le "anticipazioni di liquidità" ex decreto-legge 35/2013 e ss. mm. di € 35.645.760,51 e le quote accantonate e vincolate, indicate alle pagine 14 e 15 del parere dell'organo di revisione, per un ammontare complessivo di € 37.818.898,40. Si chiede all'ente di fornire i necessari chiarimenti.

Nella memoria si comunica che *"la deliberazione del C.c. n. 56 del 30/3/2016 di approvazione del rendiconto 2016 contiene, nella parte deliberativa, un prospetto dettagliato dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo indicato dai revisori chiaramente contiene già la somma di € 35.645.760,51 per l'anticipazione di liquidità".*

La Sezione rileva che, in effetti, le risultanze finali del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, come da tabella di cui alla deliberazione n. 56/2016 del Consiglio comunale, indicano un avanzo di amministrazione al 31/12/2016 di euro 2.173.137,89, al netto del Fondo anticipazione di liquidità per euro 35.646.760,51.

3. In merito al **Fondo crediti di dubbia esigibilità** si rileva l'assenza di accantonamenti del risultato di amministrazione per FCDE sia in sede di approvazione del rendiconto 2015 che di quello 2016, così come si rileva dalle deliberazioni di approvazione e dai prospetti dimostrativi allegati ai predetti documenti. Diversamente, l'organo di revisione espone a pag. 11 del parere sul rendiconto 2015 un accantonamento pari ad € 2.654.966,66 e alle pagine 15 e 16 di quello sul rendiconto 2016, un accantonamento pari ad € 34.379.781,21, come si rileva anche dal prospetto "Composizione dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2016"<sup>1</sup>. Si chiede all'ente di riferire al riguardo.

Nella memoria l'Amministrazione precisa che *"l'accantonamento al FCDE è stato calcolato con l'utilizzo dei fondi di anticipazione di liquidità in applicazione dell'art.2 comma 6 del DL 78/2015, come specificato in nota integrativa del dirigente (..). Si conferma, quindi, che i dettagli delle somme vincolate e accantonate non sono riportate nel prospetto dell'avanzo di amministrazione, ma sono riportati nei pareri dell'organo di Revisione 2015-2016 che riportano i dati del sistema di finanziaria dell'Ente. Nell'anno 2018, nel Rendiconto di Gestione 2017, l'Ente ha rettificato con la corretta interpretazione del DL 78/2015 art. 2 comma 6. Si allegano prospetto FCDE, prospetto avanzo amministrazione e nota di rettifica del dirigente"*.

4. In merito ai **flussi di cassa** si rileva:

a) la differenza di parte corrente negativa sia nel 2015 che nel 2016, rispettivamente pari ad € 4.662.561,14 ed € 2.929.282,21, essenzialmente derivante dalla gestione di competenza (-8.453.037,86 e -8.834.475,44);

b) il trend decrescente nel triennio 2014/2016 del fondo di cassa al 31/12 di ciascun esercizio stante che lo stesso passa da € 9.014.196,26 del 2014 ad € 4.561.451,34 del 2016 (al 31/12/2015 il fondo cassa è pari ad € 6.803.947,31).

Nella memoria l'Amministrazione conferma che i valori di cassa sono decrescenti, ma afferma che l'Ente ha rispettato i tempi medi di pagamento, in linea con il principio di tempestività dei pagamenti, come attestato dal dirigente.

La Corte osserva che le deduzioni dell'Amministrazione confermano sostanzialmente le criticità.

5. In merito ai **debiti fuori bilancio** si sottolinea il notevole incremento nel 2016 rispetto al 2015, pari ad € 3.338.304,28 dei quali € 3.101.350,91 riconducibili a debiti di cui alla lettera a) dell'art. 194 del Tuel (i debiti nel 2015 ammontano ad € 299.886,20 e nel 2014 ad €

---

<sup>1</sup> Il questionario trasmesso dall'organo di revisione per il rendiconto 2015, al punto 1.2.1 riporta un valore diverso da quello contenuto nel parere e pari ad € 5.108.839,69.

2.225.704,36, come riportato a pag. 31 del parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2016). Si sottolinea anche la presenza di debiti non riconosciuti al 31/12/2015 per € 2.784.338,04 e al 31/12/2016 per € 18.806,49.

Nella memoria l'Amministrazione rimanda alle attestazioni fornite dai dirigenti dei vari settori, riservandosi di avviare ulteriori verifiche nelle singole Direzioni. Specifica, tuttavia che "dagli atti depositati in direzione non risulta che al 31.12.2015 vi erano debiti da riconoscere per € 2.784.338,04, e così al 31.12.2016".

Il Collegio richiama l'Amministrazione ad una attenta vigilanza sui debiti fuori bilancio, posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema contabile e riferite a spese per le quali manca un'originaria previsione ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e la sana gestione finanziaria dell'Ente locale, di contro, richiede che tutte le spese siano effettuate secondo le regolari procedure amministrativo-contabili ed inserite nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale (artt. 151 e 191 TUEL). La Sezione raccomanda una tempestiva azione di ricognizione dei debiti fuori bilancio esistenti, mediante responsabilizzazione dei preposti a vari settori, e rinvia al successivo ciclo di controllo l'aggiornamento del dato e la valutazione delle azioni intraprese ai fini della piena conoscenza della massa globale dei debiti fuori bilancio esistenti.

6. In merito ai **residui attivi**, si sottolinea il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 3, sia per il 2015 che per il 2016, stante che l'ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III risultano superiori al 65% delle entrate accertate ai medesimi titoli.

Nella memoria l'Ente conferma la criticità riscontrata e persistente a causa dell'andamento delle riscossioni tributarie.

La Sezione rappresenta, al riguardo, che già nella comunicazione di conclusione istruttoria (prot. Cdc n. 12339 del 22/12/2016) relativa all'esame del rendiconto 2014 si aveva avuto modo di evidenziare l'elevata mole di residui, soprattutto di remota formazione.

Il Collegio ribadisce che il comune deve migliorare le attività connesse sia alla repressione dell'evasione tributaria sia alla riscossione e deve vigilare in maniera più accurata sui concessionari. L'omissione di tali attività può eventualmente determinare la responsabilità amministrativa degli organi comunali.

7. In relazione ai **rapporti creditori e debitori tra ente e organismi partecipati** l'organo di revisione ha rilevato nei questionari consuntivo 2015 e 2016:

- a) la mancata doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, sia per il 2015 che per il 2016;
- b) la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra ente e organismi partecipati nel 2015 e nel 2016.

→ Con la memoria depositata l'Ente, nel produrre copia della relativa documentazione, illustra, relativamente agli organismi partecipati, che il prospetto di riconciliazione è stato presentato sia nel 2015 che nel 2016, ma asseverato solo dall'Organo di revisione dell'Ente; si richiamano, al riguardo le singole note informative per ogni partecipata. Si argomenta, quindi, che l'assenza di asseverazione può essere correlata al mancato riscontro da parte delle partecipate, alla richiesta inviata. Comunque, già dal Rendiconto 2017 l'Ente ha rettificato il procedimento e tutte le note di certificazione credito/debito sono state asseverate dai rispettivi organi di revisione come risulta dai documenti approvati e pubblicati prodotti anche in questa sede.

La Corte non può non ribadire l'esigenza di una costante vigilanza sulle società partecipate, ribadendo l'esigenza che siano rispettati i principi di sana e corretta gestione finanziaria, come enucleati dalla Sezione nella deliberazione n. 61/2016/INPR.

\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, la Corte conferma le criticità rilevate nei punti dal n. 2 al n. 7 della presente deliberazione.

L'adozione da parte della Corte dei conti di specifiche pronunce in tema di controllo finanziario ha lo scopo di dare evidenza alle criticità, consentendo all'amministrazione l'adozione di opportune misure correttive a chiusura del ciclo di controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge.

L'accertamento del permanere o meno delle rilevate criticità sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, unitamente alla valutazione sui documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti di un ciclo di controllo al seguente ciclo di bilancio, garantisce la migliore valutazione circa l'evoluzione dei fattori rilevati assicurando, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

P. Q. M.

-accerta -nei confronti del Comune di Vittoria- la sussistenza dei profili di criticità indicati nei punti dal n. 2 al n. 7 della presente deliberazione.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata alla Commissione straordinaria e all'Organo di revisione del Comune di Vittoria.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2019

Il Magistrato estensore

Adriana La Porta



LA PORTA ADRIANA  
CORTE DEI CONTI  
13.05.2019  
18:22:28 CEST

Il Presidente

Luciana Savagnone

Firmato digitalmente da

**LUCIANA SAVAGNONE**

O = Corte Dei Conti/80218670588

Depositata in segreteria il 17 maggio 2019



BORIS RASURA  
CORTE DEI CONTI  
17.05.2019  
09:45:00 CEST



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Funzionario Responsabile

Alla Commissione straordinaria del  
Comune di  
VITTORIA (RG)

All'Organo di Revisione del  
Comune di  
VITTORIA (RG)

PEC: [comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:comunedivittoria@pec.comunevittoria.gov.it)  
[protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it);

Oggetto: Adunanza 26 FEBBRAIO 2019 -  
- **Trasmissione Deliberazione n. 112 /2019/PRSP.**

Si trasmette, copia della Deliberazione n. **112 /2019/PRSP** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 26 FEBBRAIO 2019.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sicilia.controllo@corteconticert.it](mailto:sicilia.controllo@corteconticert.it)

Distinti saluti

Boris Rasura



BORIS RASURA  
CORTE DEI  
CONTI  
17.05.2019  
12:01:32 CEST



CORTE DEI CONTI

Da "Per conto di: protocollo generale@pec.comunevittoria.gov.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "Dirigente Program. e Bilancio " <dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it>, "Segretario  
Generale " <segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it>  
Data lunedì 20 maggio 2019 - 09:49

**POSTA CERTIFICATA: I: trasmissione delibera 112/2019/PRSP comune di Vittoria -  
adunanza 26 febbraio 2019**

---

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 20/05/2019 alle ore 09:49:59 (+0200) il messaggio  
"I: trasmissione delibera 112/2019/PRSP comune di Vittoria - adunanza 26 febbraio 2019" è stato inviato  
da "protocollo generale@pec.comunevittoria.gov.it"  
indirizzato a:  
dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it segretario generale@pec.comunevittoria.gov.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190520094959.12329.630.2.67@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati cert.xml (1 Kb)  
postacert.eml (1422 Kb)  
smime.p7s (7 Kb)